



# COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e il vigente Statuto Comunale.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (di seguito I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

### **Art. 2**

#### **Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Buccinasco, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

### **Art. 3**

#### **Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Buccinasco alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4**  
**Criteria di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo imponibile, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di riferimento, nel rispetto delle vigenti normative.

**Art. 5**  
**Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota dell'addizionale è unica per tutte le fasce di reddito ed è applicata nella misura dello 0,8%.
2. Le predette aliquote diventeranno efficaci dal momento della loro pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002.
3. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
4. In caso di mancanza della deliberazione di cui al comma 3, si intende confermata l'aliquota vigente nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296.

**Art. 6**  
**Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità previste dalla normativa nazionale.
2. Le misure delle percentuali dei versamenti in acconto e a saldo, nonché le scadenze per tali versamenti, sono le medesime previste dalla normativa nazionale relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 7**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'addizionale non è inoltre dovuta per i redditi non superiori ad euro 15.000,00 annui. Nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo, secondo quanto previsto dall'art. 5;

**Art. 8**  
**Funzionario responsabile**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

**Art. 9**  
**Sanzioni e interessi**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi nella misura pari al tasso degli interessi legali tempo per tempo in vigore.

#### **Art. 10** **Efficacia**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia tributaria e, in particolare, quelle relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'addizionale comunale.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2020.